

*Peste Suina Africana -
Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia
e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il
2020*

2. Dati storici sull'evoluzione epidemiologica della malattia.

2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La Peste Suina Africana (PSA) è presente in Italia, limitatamente alla Regione Sardegna, sin dal 1978. Nel territorio continentale la malattia non è presente.

La corrente situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia.

L'introduzione della PSA in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia) che formano un cuscinetto di sicurezza. Il rischio più imminente appare legato al "fattore umano" a seguito di contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori.

2.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

La PSA è presente nel territorio regionale sin dal 1978. Negli ultimi anni, grazie all'istituzione dell'Unità di Progetto Regionale per una gestione multidisciplinare della problematica, e ad un efficace coordinamento di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte e alla sinergia di una pluralità di soggetti pubblici e privati, nonché grazie all'applicazione di un programma straordinario di attività, la gestione della malattia nell'isola è sensibilmente migliorata, sia in termini epidemiologici, con la notifica di un numero di focolai di malattia in continuo decremento rispetto al passato, sia in termini di risoluzione di molte delle annose criticità che avevano in qualche modo ostacolato o rallentato l'eradicazione della malattia. Tra questi, in particolare il pascolo brado illegale dei suini, per cui sono state intraprese rigide misure di contrasto.

La popolazione di suini ferali al pascolo brado senza proprietario nelle aree boschive del centro Sardegna è considerata il maggiore fattore di rischio per la endemizzazione della PSA in Sardegna, per le sue caratteristiche di non essere ascrivibile a proprietari riconosciuti e quindi registrati all'Anagrafe Zootecnica Nazionale e pertanto poco controllabili dal punto di vista sanitario ufficiale, per lo stretto contatto con la fauna selvatica, costituendo in definitiva una cinghia di trasmissione del virus tra la popolazione domestica censita e il selvatico.

Le operazioni di depopolamento che hanno preso il via nel 2015 con alcune criticità di ordine organizzativo, sono proseguite a tutt'oggi, secondo la seguente tabella:

Tabella 1: dati relativi agli abbattimenti e campionamenti dei suini bradi 2015-2018.

Anno	suini bradi abbattuti	suini bradi campionati	% suini bradi campionati	n. Sieropositivi	n. Virus positivi
2015	58	0		0	0
2016	420	0		0	0
2017	616	357	57,95	221	14
2018	3221	1814	56,31	605	34
totale	4315	2171		826	48

Sono state inoltre adottate una serie di misure per migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali da parte dei Servizi Veterinari su tutta la filiera, riorganizzando gli stessi Servizi, istituendo un coordinamento unico ATS, attuando un piano di rotazione territoriale dei Veterinari, un piano di verifiche di efficacia, istituendo un Gruppo di Intervento Veterinario, altamente specializzato, indipendente dai Servizi locali, controlli straordinari sugli O.S.A. improvvisi con personale proveniente da altre Aree.

Ancora è stata attuata una campagna di formazione e aggiornamento per gli allevatori e cacciatori, inoltre sono state previste misure di premialità per le aziende suine certificate tramite il Piano Sviluppo Rurale.

Tabella 2: dati relativi a sieropositività e viruspositività in suini domestici, cinghiali, e bradi abbattuti 2017-2018.

anno	suini domestici siero +	suini domestici virus +	cinghiali siero +	cinghiali virus +	suini bradi sorv. passiva siero +	suini bradi sorv. passiva virus +	suini bradi abbattuti siero +	suini bradi abbattuti virus +
2017	58	136	160	41	0	2	221	14
2018	31	20	125	5	0	0	605	34

3. Descrizione del programma.

3.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Obiettivo generale: proteggere il patrimonio suinicolo nazionale da eventuali incursioni del virus sul territorio continentale.

Obiettivi specifici: miglioramento del sistema nazionale di allerta precoce per la PSA, innalzamento del livello di sorveglianza passiva negli allevamenti e nei cinghiali, azioni di informazione e formazione degli stakeholders.

Tenuto conto del riconosciuto ruolo dei cinghiali nella propagazione della malattia, è prevista la possibilità di ricorrere ad iniziative per la riduzione numerica della popolazione di cinghiali, elaborate in base ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché in base a specifici criteri di azione che saranno nel caso implementati dalle Regioni e Province Autonome.

Il piano si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- a. sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
- b. sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.
- c. controllo numerico della popolazione di cinghiali.
- d. verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.
- e. campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early detection). La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine).

Per facilitare le segnalazioni le Regioni e Province Autonome adottano procedure specifiche e predispongono appositi canali di notifica. Al fine di agevolare e supportare le segnalazioni di ritrovamento e le relative azioni da porre in atto sarà allestito presso il CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle malattie da Asfvirus e Pestivirus) un apposito numero verde nazionale e/o un'applicazione di messaggistica istantanea tramite smartphone.

[Nel quadro delle misure sviluppate ai fini dell'attuazione della sorveglianza passiva, è prevista una compensazione finanziaria di 10 euro per coloro che riferiranno il ritrovamento di una carcassa di cinghiale come richiesto dal doc. SANTE 2017/10186 rev.3 della Commissione e 20 euro per la consegna o l'invio del campione all'autorità competente. In ogni caso, la divulgazione di materiale informativo, la diffusione capillare di informazioni relative alla malattia e soprattutto al rischio connesso alla sua eventuale presenza e diffusione, ha tra gli altri, l'obiettivo di responsabilizzare sia gli addetti del settore sia i comuni cittadini allo scopo di adottare comportamenti corretti ed incrementare la collaborazione con i Servizi Veterinari.]

Il servizio veterinario localmente competente riceve le segnalazioni, valuta ogni caso in funzione del livello di rischio e provvede al prelievo di campioni per le indagini di laboratorio. I campioni devono essere inviati rapidamente al CEREP e contestualmente viene trasmessa la notifica del sospetto attraverso il SIMAN (Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali) in cui verranno inserite tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate, con l'indicazione che le stesse sono svolte nell'ambito del presente Piano di Sorveglianza nazionale. Ciò al fine di poter disporre di una modalità di raccolta dati uniforme sul territorio. In caso di conferma di PSA, si attivano le procedure previste dalla normativa vigente.

[Tenuto conto del considerevole numero di piccoli allevamenti suinicoli, analogamente al livello medio basso dell'applicazione delle misure di biosicurezza, anche la verifica del rispetto del divieto di alimentazione dei suini, contemplato dal Reg. 1069/2009 trova in quest'ambito alcune criticità di applicazione. Tuttavia, tenuto conto dell'aumentato rischio di introduzione della malattia, questo aspetto sarà implementato nel rispetto dell'applicazione delle misure previste dal piano.

Per quanto riguarda il divieto di alimentazione dei cinghiali, ciò è previsto su base normativa anche se non sono disponibili dati relativi alla verifica della conformità al divieto.

Per quanto riguarda la riduzione della popolazione di cinghiali i piani di controllo numerico attualmente previsti dalla normativa nazionale e attuati in collaborazione e supporto delle associazioni venatorie sono presi in considerazione soprattutto per contrastare i danni all'agricoltura derivanti dall'aumentato numero di popolazione dei cinghiali. La riduzione del numero di cinghiali attraverso il metodo della caccia selettiva non è preventivamente applicata in Italia, ma nel caso viene valutata al termine della stagione venatoria laddove il numero di abbattimenti dovesse risultare basso.

La regione Sardegna, analogamente ad altre regioni italiane, ha le proprie norme che regolamentano la caccia. Data la densità della popolazione di cinghiali e la diffusione della pratica venatoria a livello regionale, sono state elaborate misure specifiche per la caccia e per la caccia in deroga nelle aree infette (per scongiurare modalità di caccia fraudolente). Nell'ambito delle misure previste dalle norme e finalizzate alla sorveglianza epidemiologica delle popolazioni di cinghiali nei confronti della PSA ed alla regolamentazione della caccia al cinghiale nelle zone infette da PSA, vanno segnalate il registro delle compagnie di caccia autorizzate, il database delle aziende turistico venatorie (comprese quelle che allevano cinghiali), indicazione dei siti per il campionamento e lo stoccaggio delle carcasse.

I cacciatori sono debitamente formati sulle modalità di gestione delle carcasse e dei campioni, nonché del rispetto delle normative vigenti.]

b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

Come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (di seguito R.P.V.) approvato con DPR 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

c. Controllo numerico della popolazione di cinghiali.

In Italia si stima che ogni anno siano abbattuti circa 300.000-500.000 cinghiali, a fronte di una popolazione post-riproduttiva di 800.000-1.000.000 di capi in lenta e costante crescita. La distribuzione geografica dei cinghiali è un *continuum* dal Nord al Sud dell'Italia, mentre nella catena alpina vi sono ancora aree di discontinuità che verranno presto probabilmente colmate. Questi dati sono utili ai fini del ricorso ad un'azione coordinata di gestione della specie indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale e che contempererà l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (Legge n. 157/92, art.19) e le azioni programmabili nelle rete delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.).

d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati.

A questo scopo le aziende suinicole sono classificate sulla base del rischio in tre categorie:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda.
2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e azienda da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Obiettivi generali: fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell'infezione e dei ruoli svolti ai diversi livelli nell'ambito delle attività del piano e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA. Modalità: a cascata, per un'azione capillare sul territorio.

- campagne di informazione in cooperazione interministeriale (Ministero della Salute, dell'Agricoltura e dell'Interno) e con Regioni e Province Autonome.
- realizzazione e distribuzione di materiale informativo sul rischio di introduzione e diffusione della PSA.
- corsi di formazione per migliorare le competenze di tutti i possibili interlocutori del servizio veterinario.

3.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Obiettivo generale è l'eradicazione della PSA dal territorio regionale attraverso:

- l'innalzamento dei livelli di conformità delle aziende suinicole ai requisiti in materia di anagrafe, biosicurezza e benessere animale;
- la verifica del completamento della campagna di depopolamento dei suini bradi o irregolari;
- l'incremento della vigilanza sulla tracciabilità delle movimentazioni animali, dei prodotti alimentari di origine suina e dei sottoprodotti anche presso aziende di ristorazione, agriturismi, etc..;
- il controllo su porti e aeroporti sui prodotti di origine suina;
- il controllo della malattia nei cinghiali, anche tramite il ricorso ad attività di controllo numerico della popolazione, con il supporto delle compagnie di caccia.

Obiettivi specifici sono:

- impedire l'insorgenza di nuovi focolai nei suini domestici;
- controllo della malattia nei cinghiali e riduzione della "zona infetta".

Per migliorare l'efficacia della sorveglianza passiva ed attiva è prevista l'applicazione di un apposito programma di informazione e formazione con tutti gli stakeholders, in particolare con le compagnie dei cacciatori in riferimento alla normativa vigente per la zona infetta.

4. Misure previste dal programma.

4.1 Organizzazione, supervisione e ruolo di tutti gli stakeholders coinvolti nel programma.

4.1.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il Ministero della Salute programma, coordina e verifica le attività del piano di sorveglianza nazionale, avvalendosi del supporto tecnico scientifico del CEREP.

Lo svolgimento delle attività previste dal Piano è demandato ai Servizi Veterinari ufficiali per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome.

È già impostata una collaborazione interministeriale (Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente) per le attività di informazione e formazione e per le possibili azioni di diradamento dei cinghiali.

4.1.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il Ministero della Salute ha compiti di programmazione, coordinamento e verifica. L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana, istituita con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014 e successivamente integrata, rappresenta lo strumento esecutivo per la gestione del piano nel territorio regionale e quindi coordina i Servizi Veterinari per l'attuazione del presente piano.

Attraverso l'UdP vengono assicurate le opportune sinergie tra i diversi assessorati ed istituzioni coinvolte a diverso titolo nelle attività del Piano di Eradicazione.

L'UdP si avvale del Gruppo di intervento Veterinario (GIV), composto da 12 squadre specializzate tra veterinari e assistenti tecnici, che supportano i veterinari ufficiali locali nelle operazioni inerenti agli abbattimenti dei suini bradi, nelle attività relative ai controlli ufficiali attraverso il coordinatore unico regionale. Il GIV svolge attività integrative di sorveglianza anche per quanto riguarda gli aspetti legati all'intera filiera produttiva suinicola, ivi compresi i prodotti trasformati; tali attività di sorveglianza comprendono anche i controlli nei porti e aeroporti.

[Tenuto conto della legislazione nazionale in materia di gestione della caccia, e della competenza di diverse amministrazioni centrali e regionali con diversi livelli di autonomia, in Italia il ruolo dei cacciatori, in relazione alla PSA, è esclusivamente connesso alle misure di biosicurezza da adottare e alla sorveglianza passiva. Negli ultimi mesi, in esito all'aumentato rischio di introduzione della malattia, le campagne di informazione e sensibilizzazione che sono state organizzate, hanno certamente innalzato il livello di consapevolezza e di collaborazione del settore venatorio con l'Autorità centrale, in particolare per la parte continentale dell'Italia, tenuto conto che in Sardegna è già in essere.]

4.2 Descrizione e demarcazione delle aree geografiche ed amministrative di attuazione del programma.

4.2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il piano nazionale di sorveglianza è applicato su tutto il territorio nazionale (277.249 km²) ed è diversificato in base alle evidenze epidemiologiche e alle valutazioni del rischio di introduzione dell'infezione.

Per quanto riguarda i cinghiali, le Regioni e le Province autonome gestiranno le attività, in particolare quelle finalizzate alla riduzione numerica della popolazione, in base alle specifiche situazioni epidemiologiche ed ambientali.

Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

Le segnalazioni possono essere effettuate da diverse figure: guardie forestali, guardie provinciali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini.

Sono individuati due livelli di allerta:

- livello di allerta minimo: carcasse di cinghiali che non presentano lesioni riferibili alla PSA. Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza esplicitate di seguito nella parte relativa alle biosicurezze.

- livello di allerta massimo: l'innalzamento del livello di allerta viene deciso dal Ministero della Salute di concerto con le autorità regionali o provinciali competenti sulla base delle evidenze epidemiologiche. In casi specifici, qualora siano rinvenute carcasse di cinghiali e/o cinghiali abbattuti che presentano lesioni riferibili a PSA o in presenza di mortalità anomala, il servizio

veterinario competente deve adeguarsi comunque ad un innalzamento del rischio e adottare le misure previste dal manuale operativo in caso di sospetto di peste suina: in particolare il prelievo dei campioni e l'area interessata devono essere gestiti con opportuni livelli di biosicurezza.

Modalità di gestione del caso.

Segnalazione al servizio veterinario localmente competente che effettua il sopralluogo e procede al prelievo di campioni o dell'intera carcassa. Questo sia nel caso sia rilevata una specifica sintomatologia o anche semplicemente un anomalo incremento della mortalità. In particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il servizio veterinario può affidare l'esecuzione del sopralluogo e l'eventuale prelievo ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco, o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati.

Il sopralluogo deve essere effettuato sempre nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza e deve essere seguito dalla distruzione dei resti delle carcasse e disinfezione accurata di ambienti e attrezzi usati.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di PSA ed i relativi test diagnostici sono riportati al capitolo 4.3.5.

Ogni Regione e Provincia Autonoma individua un protocollo di sorveglianza routinaria, adotta una procedura di raccolta dei campioni e di gestione delle carcasse sulla base delle proprie strutture e dei modelli organizzativi interni.

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

Le Regioni e Province Autonome individuano attività di gestione della popolazione di cinghiali comprendendo anche misure di controllo numerico qualora si ravvedano una o più delle seguenti evidenze:

1. elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali,
2. aumento del rischio di introduzione dell'infezione correlato a motivi di contiguità con aree a maggior rischio o infette;
3. rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti.

Laddove necessario, il CEREP, fornisce supporto tecnico finalizzato alla gestione dei campioni derivanti dalle battute di caccia, in termini di numerosità e tipologia.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare almeno le seguenti azioni:

- a. incentivazione della caccia in modalità singola o in girata;
- b. identificazione di aree delimitate da barriere naturali o artificiali in cui promuovere il controllo della specie per realizzare una discontinuità geografica e rendere attuabile il principio di regionalizzazione;
- c. promozione della creazione di centri di lavorazione carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette);
- d. divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici;
- e. divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale;
- f. divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani; Aziende Turistico-Venatorie ecc.).

A tal fine le Regioni e le Province Autonome integrano se necessario i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, trasmessi al Ministero della Salute, e adottano opportune azioni finalizzate ad una reale stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio.

Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

La sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli viene effettuata come previsto dal RPV. Particolare attenzione deve essere riservata a segnalare aumenti anomali della mortalità in tutte le

categorie di allevamento e al rilievo di ogni sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine; l'introduzione o la movimentazione di suini vivi rappresenta un ulteriore fattore da considerare per la valutazione del rischio. Il Ministero della Salute provvederà a raccomandare alle Regioni e Province Autonome il rafforzamento delle attività di sorveglianza per i suini domestici finalizzate al rilevamento precoce di ogni segnale che possa in qualche modo essere indicativo della presenza del virus PSA in allevamento. Questo aspetto sarà anche affrontato nell'ambito dei corsi di formazione ed informazione specifici per i veterinari aziendali e del servizio sanitario nazionale.

Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Il veterinario aziendale procederà a verificare il livello di biosicurezza delle aziende utilizzando il sistema informativo Classyfarm, disponibile nel sito web dedicato (www.classyfarm.it) attraverso una check list appositamente elaborata. Le Regioni e Province Autonome provvederanno a verificare i dati inseriti tramite il campionamento di un numero rappresentativo di aziende suine stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali nazionali utilizzando una check list disponibile in Classyfarm.

Criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali:

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).
- e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti.
- f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio.
- i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione.
- j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
 - prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.

Criteri di biosicurezza per le aziende commerciali:

Le aziende commerciali oltre a quanto previsto precedentemente devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure (ma non deve essere limitato solo a queste):

- individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa).
- stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali.
- stabilire regole igienico sanitarie per il personale.
- vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale.
- effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale.
- riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.).
- effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale.

Inoltre dette aziende hanno l'obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame.

Criteri minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado:

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- e. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- f. obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.
- g. obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione.
- h. controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda.

Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Il Ministero della Salute nell'ambito delle iniziative finalizzate a rendere più efficace l'azione di prevenzione e aumentare le capacità di intervento nei confronti di una eventuale emergenza PSA, nonché per limitare o eliminare i comportamenti a rischio, ha già elaborato apposito materiale informativo e divulgativo, disponibile sul sito web del Ministero (<https://bit.ly/2Gc4yAg>) unitamente alle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica della Peste Suina Africana in Europa (http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=382).

Ciò anche in conformità a quanto caldamente sostenuto ed auspicato dalla Commissione europea relativamente ad un approccio condiviso ed armonizzato tra tutti gli Stati Membri interessati a vario livello dall'epidemia e per aumentare la preparazione a gestire le emergenze epidemiche, per accrescere il livello delle misure di controllo e contrasto alla malattia.

In merito, l'attività dell'Autorità centrale prevede anche il coordinamento con le altre Autorità ed Enti coinvolti a vari livelli nelle attività di supporto per la gestione di eventi emergenziali. In particolare, il coordinamento con l'Agenzia delle Dogane per assicurare la vigilanza sulle merci al seguito dei viaggiatori nei presidi territoriali ed alle frontiere, e con il Comando Carabinieri per la tutela della salute per gli aspetti riguardanti il commercio illegale di alimenti di origine suina.

Nelle attività di formazione ed informazione sono individuate tre categorie di destinatari: servizi veterinari regionali e locali; veterinari liberi professionisti, cacciatori, allevatori e altri stakeholders; forze dell'ordine.

L'autorità centrale con il supporto del CEREP, è responsabile dell'organizzazione di un programma annuale, con un corso multisito che comprenda una parte teorica e una parte pratica con simulazione di emergenza.

L'attività formativa prevede lo svolgimento di corsi a livello nazionale che verranno poi replicati a livello locale secondo l'approccio della formazione di formatori e utilizzando diversi canali di comunicazione, ivi comprese le nuove tecnologie e gli ambienti social. Questa attività coinvolgerà in particolare il corpo dei carabinieri forestali e le associazioni di categoria (veterinari liberi professionisti, cacciatori e allevatori).

4.2.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Le attività di cui al presente Piano di eradicazione sono applicate sul territorio della Regione Sardegna, che ha un'estensione di 24.089 Km².

Il piano di controlli ufficiali interessa tutte le aziende suinicole, classificate in base al livello di rischio attribuito a ciascun Comune della Sardegna e in base alla categorizzazione delle aziende in “controllate” o “certificate” (vedi oltre).

Questa classificazione è stata elaborata dall’Osservatorio Epidemiologico regionale tenendo in considerazione la tipologia peculiare delle aziende suinicole della Sardegna e la persistenza del virus PSA sul territorio della Sardegna.

I servizi veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiscono o confermano alle aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie:

a) azienda controllata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;

b) azienda certificata per PSA: azienda sottoposta ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente con esito favorevole per tutti i parametri considerati e che successivamente, ai fini del mantenimento della qualifica, è sottoposta a ulteriori controlli ufficiali con esito favorevole da condursi entro i termini di seguito illustrati.

Le aziende mantengono la qualifica sanitaria di “Azienda certificata per PSA” a condizione che ulteriori controlli con esito favorevole siano condotti, in dipendenza della localizzazione delle aziende stesse nelle differenti fasce di rischio comunali sopra descritte, entro i seguenti termini temporali:

- nei Comuni di fascia di rischio 5: entro 12 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 3 e 4: entro 18 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 1 e 2: entro 24 mesi,

dal precedente controllo ufficiale, e fatta salva la possibilità per i servizi veterinari di disporre controlli ufficiali più frequenti in dipendenza della situazione epidemiologica locale e della frequenza delle movimentazioni di suini da e per le aziende in questione.

Controlli ufficiali sono estesi anche a ristoranti, aziende agrituristiche, macellazioni, etc. ad opera di personale proveniente da altre province, senza preavviso all’operatore e in giornate prefestive, quando il livello di attività è più intenso. Analogamente, verifiche saranno effettuate anche in occasione di sagre e feste paesane programmate all’interno della zona infetta.

Oltre alle misure sopraesposte è in corso la totale implementazione dell’anagrafe individuale dei riproduttori suini.

Suini bradi.

L’obiettivo principale è la verifica del completo depopolamento dei suini bradi, e il conseguente continuo monitoraggio dei territori storicamente coinvolti per verificare un’eventuale consistenza residua.

[Nel 2020 si stima un numero residuo di capi bradi di circa 100-120.]

Sorveglianza nella popolazione di cinghiali.

Ai fini dell’applicazione delle misure di eradicazione della PSA nei cinghiali, la Sardegna è suddivisa in due zone: “zona infetta da PSA nei cinghiali”, che comprende circa il 40% del territorio regionale, ed “una zona di sorveglianza”, che comprende il restante territorio isolano. L’estensione della “zona infetta” viene aggiornata sulla base delle evidenze epidemiologiche, include i territori in cui si è verificata la grande maggioranza dei focolai nel domestico dal 2012 ad oggi e le aree in cui può essere ritenuta ancora plausibile la presenza di un numero residuo di maiali bradi perché storicamente interessate da questo fenomeno.

Le principali misure specifiche per ridurre il rischio di trasmissione del virus PSA tra i cinghiali sono:

- una intensa attività di informazione e formazione dei cacciatori;
- una stretta regolamentazione delle attività venatorie nella “zona infetta”, tramite l’attuazione delle misure igienico-sanitarie e di prevenzione della diffusione del virus demandate ai capi delle compagnie di caccia autorizzate;

- una intensa attività di sorveglianza su campioni dei cinghiali trovati morti o moribondi e su quelli abbattuti durante la caccia.

Aree a rischio.

Una categorizzazione del rischio dei comuni del territorio della Sardegna è stata effettuata considerando un elenco di variabili riconosciute come fattori che influenzano la probabilità di circolazione e persistenza del virus. I principali criteri utilizzati sono riferiti a:


1. Conformità agli obiettivi della sorveglianza
2. Livello di biosicurezza delle aziende in conformità con le norme regionali
3. Presenza di suini bradi
4. Consistenza delle movimentazioni
5. Presenza della PSA nei cinghiali

Mappa comuni a rischio. (Allegato 1)

ASF risk categorization of Sardinian municipalities.

A risk categorization of Sardinian Municipalities was carried out considering a list of variables recognised as factors influencing the probability to be favoring the circulation and the persistence of the virus. The main topics are referred to:

- 1. Compliance of surveillance targets**
- 2. Holdings biosecurity level in compliance with regional rules**
- 3. Presence of illegal free ranging pigs**
- 4. Consistence of pig movimentation**
- 5. ASF infection in Wild Boars**



Il gruppo degli esperti designato dall'UDP per definire le strategie riguardanti l'infezione da PSA nei cinghiali ha realizzato una mappa che differenzia i territori infetti e le aree libere da infezione. Questa differenziazione è rappresentativa di due diversi approcci nelle misure di sorveglianza.

Mappa relativa alla zona infetta per i cinghiali.(Allegato 2)

Sardinia - Infected area for wild boar.



4.3 Descrizione delle misure del programma.

4.3.1 Notifica della malattia.

4.3.1.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal RPV. Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V. sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA.

I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione Europea in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il SIMAN coerente con il sistema ADNS.

4.3.1.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

La PSA è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal R.P.V. Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V. sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA. I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione Europea in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il SIMAN coerente con il sistema ADNS.

4.3.2 Popolazione target del programma.

4.3.2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Popolazione suina nel Territorio nazionale:

- numero capi suini censiti al 31 dicembre 2018: **8.638.999**;
- numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2018: **135.999** di cui **101.879** allevamenti familiari (fino a 4 capi);
- numero cinghiali: stimato in circa **800.000-1.000.000** capi (popolazione post riproduttiva).

4.3.2.2. Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Popolazione suina nella Regione Sardegna:

- numero capi suini censiti al 31 dicembre 2018: **195.483**, di cui **40.866** individuati singolarmente;
- numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2018: **15.670** di cui **308** allevamenti familiari;
- numero capi suini assimilabili ai selvatici: stimato in circa **500/1000** capi al 31 dicembre 2018;
- numero cinghiali: stimato in circa **90.000** capi al 31 dicembre 2018.

[In passato, la sorveglianza sierologica negli allevamenti suinicoli ha avuto un peso significativo nei piani di eradicazione della PSA applicati su base annuale in Regione Sardegna; tale attività era condotta in parallelo ad altro tipo di riscontri clinici ed amministrativi a cura del servizio veterinario. Più recentemente, sono stati introdotti criteri di analisi del rischio per limitare i costi della sorveglianza sierologica, che viene effettuata soprattutto per garantire l'efficacia della sorveglianza primaria nelle zone a minor rischio di infezione; in questo modo si verifica e si garantisce l'effettiva assenza di circolazione virale negli allevamenti. Si ricorda che la stragrande maggioranza degli allevamenti suinicoli sardi è rappresentata da aziende di piccole dimensioni la cui consistenza obbliga a campionare tutti gli animali presenti per motivi di rappresentatività statistica. Attraverso l'utilizzo di criteri di analisi del rischio si è concentrata quindi l'attenzione nelle aree più critiche in cui si preferisce comunque utilizzare test di diagnosi diretta (es. PCR). La sorveglianza sierologica mantiene un peso rilevante nella sorveglianza della popolazione selvatica che si concentra soprattutto durante la stagione venatoria.]

4.3.3 Identificazione degli animali e registrazione degli allevamenti con particolare riferimento alla pertinente legislazione dell'Unione per questa malattia e alla sua attuazione nello stato membro.

4.3.3.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

4.3.3.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In aggiunta alle norme nazionali in termini di anagrafe zootecnica, la normativa regionale ha disposto l'implementazione dell'anagrafe individuale dei riproduttori come strumento strategico per governare la popolazione suscettibile e verificare gli spostamenti dei suini.

4.3.4 Norme relative alla movimentazione degli animali con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro

4.3.4.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini, che disciplina anche l'obbligo di registrazione in BDN delle movimentazioni dei suini. Con il D.M. 28 giugno 2016 è stato introdotto l'obbligo del modello 4 elettronico che consente una più efficace tracciabilità delle movimentazioni. Oltre a ciò, il sistema, utilizzabile anche con app su smartphone, consente di aumentare il livello di completezza dei dati, consente una trasmissione tempestiva delle informazioni, dando anche la possibilità di effettuare controlli incrociati in tempo reale e di bloccare la movimentazione in caso di notifica di focolaio di malattia o del rilevamento di altre anomalie che pongono divieto di movimentazione. Dal 9 novembre 2018 è stata resa obbligatoria la registrazione in BDN anche degli allevamenti familiari con un unico suino.

4.3.4.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In aggiunta alle norme nazionali il II provvedimento attuativo dell'UDP disciplina ulteriormente le modalità di movimentazione dei capi suini.

Ogni movimentazione deve essere preceduta da un controllo clinico ed anagrafico nelle 72 ore precedenti lo spostamento presso l'azienda speditrice.

Un veterinario ufficiale controlla le movimentazioni da vita e da macello e verifica che tutte le partite siano accompagnate dal modello elettronico 4.

Nel caso di movimentazioni da vita, gli animali devono anche risultare negativi al controllo sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la movimentazione.

I proprietari o detentori hanno l'obbligo di aggiornare il registro di carico e scarico includendo i movimenti in entrata e in uscita dall'allevamento entro 3 giorni dall'evento e caricare in BDN le movimentazioni entro 7 giorni dall'evento.

In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente, si applicano le seguenti misure:

- sequestro, abbattimento e distruzione degli animali nel più breve tempo possibile, senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
- sequestro e disinfezione del mezzo con spese a carico del proprietario del veicolo.

4.3.5 Schemi di campionamento e test utilizzati con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.5.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Come previsto dal piano nazionale di emergenza e dalla normativa vigente, in Italia la diagnosi di laboratorio per PSA è effettuata, in tutti i casi sospetti, dal CEREP. Seguendo le linee guida internazionali e in particolare le raccomandazioni di cui al manuale OIE, la ricerca dell'antigene si basa sui test PCR, mentre la diagnosi sierologica viene effettuata mediante screening e test di conferma, rispettivamente Test ELISA e test Immunoperossidasi.

In Sardegna, seguendo lo stesso schema, per motivi di biosicurezza, i campioni prelevati da casi sospetti e nell'ambito delle attività previste dal piano di eradicazione regionale sono processati nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Il presente piano prevede l'applicazione di test sierologici nell'ambito della sorveglianza attiva degli allevamenti di suini e il ricorso alla PCR in caso di riscontro di sieropositività; la sorveglianza attiva dei cinghiali nella zona infetta prevede che tutti i cinghiali siano sottoposti a test virologici e sierologici, mentre nella zona di protezione di un focolaio i test sierologici vengono effettuati su un campione di animali al fine di confermare l'assenza della malattia. Tutti i campioni raccolti nell'ambito della sorveglianza passiva nei cinghiali sono controllati mediante PCR e test sierologici.

Nel resto delle regioni italiane, poiché la sorveglianza passiva nelle popolazioni domestiche e di cinghiali è il punto cruciale del piano di sorveglianza, il test PCR rappresenta il principale strumento diagnostico.

Tutti i laboratori sono accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo ISO 17025; in questo senso il CEREP ha iniziato nel 2019 un processo per includere tutti i principali laboratori della rete di Istituti Zooprofilattici nella diagnosi per PSA. L'obiettivo è che in caso di emergenza questi laboratori potrebbero avere un ruolo di supporto nelle attività di diagnosi.

I test virologici e sierologici sono eseguiti presso il CEREP e comprendono:

Test virologici:

- Ricerca dell'antigene su sezioni da criostato con tecnica di immunoperossidasi indiretta mediante l'utilizzo di anticorpi monoclonali
- PCR
- Real-time PCR

Test sierologici:

- ELISA TEST
- Immuno perossidasi

Gli organi da prelevare in caso di sospetto sono:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe, es. femore);

Con riferimento alla sorveglianza passiva nel selvatico, in caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test virologici.

Campioni di sangue: il prelievo può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei in caso di prelievo da carcasse. In caso di prelievo da animali malati o moribondi è preferibile effettuare due prelievi: uno per i test virologici (sangue intero con provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato con provetta vacutainer tappo rosso).

Il prelievo di midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione.

Ai fini degli obiettivi del piano di sorveglianza passiva (early detection) non è strettamente necessario procedere ai test sierologici; il CEREP decide di caso in caso se aggiungere ai test virologici anche approfondimenti diagnostici di tipo sierologico ai fini di una valutazione epidemiologica.

Il CEREP predispose inoltre un piano di coinvolgimento dei Laboratori degli Istituti Zooprofilattici in caso di emergenza da introduzione del virus della PSA, distribuendo le procedure dei test da applicare e verificando i protocolli di biosicurezza adottati dai laboratori per la gestione dei campioni.

La sorveglianza passiva negli allevamenti domestici, come precedentemente accennato, prevede l'applicazione di test di laboratorio su tutti i casi segnalati come sospetti. Nel sistema informativo veterinario nazionale accessibile tramite il sito www.vetinfo.it sarà resa disponibile una apposita funzionalità per la gestione del flusso informativo a partire dalla scheda di campionamento fino al rapporto di prova del laboratorio.

4.3.5.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

I servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo. I campionamenti e i test di laboratorio, sia per i suini domestici che per i cinghiali sono

effettuati in base a quanto previsto nel Manuale operativo delle pesti suine secondo quanto indicato dal Manuale di Diagnostica (Decisione 2003/422/CE).

Le attività nelle aziende suinicole sono condotte da personale veterinario autorizzato e specializzato, appositamente formato ed in servizio presso l'ATS. Le visite cliniche ed i prelievi vengono effettuati in accordo con il benessere animale e tutte le attività sono supportate da specifiche check list.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo.

I campionamenti e i test di laboratorio sono effettuati in base a quanto previsto nel Manuale di Diagnostica (Decisione 2003/422/CE).

[Oltre alle specifiche attività di sorveglianza passiva per Peste suina Africana, in occasione di ogni ingresso in azienda da parte dei Servizi Veterinari ufficiali e dei veterinari aziendali, viene effettuato un controllo rivolto al rilevamento di segni ascrivibili alle principali malattie del settore suinicolo. Ciò anche in seguito alla corrente epidemia europea di PSA che ha decisamente aumentato il livello di allerta nei confronti della malattia, rendendo maggiormente efficace il sistema di sorveglianza passiva e la relativa sensibilità. Inoltre, per quanto riguarda i livelli di biosicurezza, i servizi veterinari ufficiali effettuano verifiche durante i controlli sul sistema di identificazione e registrazione, in misura dell'1% degli allevamenti di suini.]

4.3.6 Vaccini e piani di vaccinazione con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia.

4.3.6.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Non applicabile.

4.3.6.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Non applicabile.

4.3.7 Informazione e valutazione della gestione delle misure di biosicurezza e delle infrastrutture nelle aziende coinvolte.

4.3.7.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia è stato implementato un Sistema informativo denominato Sistema Classyfarm deputato al rafforzamento delle reti di epidemiosorveglianza e una più efficace categorizzazione del rischio degli allevamenti attraverso l'inserimento a sistema dei dati basati sia sull'attività di controllo ufficiale che sull'autocontrollo aziendale. Tra gli ambiti di rilevazione dei dati è stato previsto anche quello della biosicurezza. Attraverso la compilazione di un'apposita check list sarà possibile valutare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti e la definizione di uno specifico *score* utilizzabile anche per le finalità del presente piano.

4.3.7.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il programma si prefigge di migliorare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza di tutte le aziende suinicole, incluse quelle a carattere familiare e di piccole dimensioni, così come previsto nel Secondo Provvedimento dell'UDP. (<https://bit.ly/2Tm3H72>)

[L'aumentato rischio di introduzione della malattia in Italia, come accennato, ha incrementato e migliorato il livello di collaborazione dell'Autorità centrale con il settore della caccia e le associazioni dei cacciatori in particolare. Da ciò deriva una maggiore consapevolezza del settore nei confronti della malattia che consente un miglioramento del livello di applicazione delle misure di biosicurezza nei punti di raccolta dei cinghiali cacciati, che in ogni caso hanno modalità di

gestione diverse, stabilite a livello regionale. In effetti in Italia non esistono ‘hunting grounds’ ma ciascuna compagnia di caccia usualmente utilizza un territorio definito in base alla residenza dei cacciatori con un proprio punto di raccolta.]

4.3.8 Misure in caso di positività con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.8.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In caso di conferma (e/o di sospetto) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e dal Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

In particolare si ricordano:

- Decreto legislativo 54/2004 (recepimento della Direttiva 2002/60/EC);
- Manuale operativo nazionale: (<https://bit.ly/2IzpHH6>)

4.3.8.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In caso di conferma (e/o di sospetto) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e dal Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

In particolare si ricordano:

- Decreto legislativo 54/2004 (recepimento della Direttiva 2002/60/EC);
- Manuale operativo nazionale: (<https://bit.ly/2IzpHH6>)

4.3.9 Descrizione delle pratiche di abbattimento (nell’ambito dei piani PSA). Descrivere le circostanze secondo le quali è previsto che i suini di una azienda vengano macellati/abbattuti e, se previste, eventuali campagne di abbattimento/macellazione preventive.

4.3.9.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Le procedure per l’abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e nel Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

4.3.9.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Le procedure per l’abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e nel Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

4.3.10 Piani di risarcimento dei proprietari di animali abbattuti/macellati.

4.3.10.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e successive m.e i..

4.3.10.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e successive m.e i..

La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel Secondo Provvedimento attuativo dell’UDP (<https://bit.ly/2Tm3H72>), nonché alla verifica da parte del

servizio veterinario dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al citato provvedimento.

4.3.11 Controllo dell'attuazione del programma e del sistema di notifiche con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.11.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il livello di implementazione delle attività previste dal piano di sorveglianza nazionale è monitorato attraverso verifiche di efficacia, attività di ispezione e monitoraggio da parte dell'Autorità Centrale e Regioni e Province Autonome.

Piano di sorveglianza passiva nei cinghiali:

- numero di segnalazioni di ritrovamento delle carcasse/numero atteso (su base regionale);
- numero di test effettuati/numero di carcasse ritrovate;
- applicazione dei piani regionali per la gestione del campionamento nella sorveglianza passiva dei cinghiali.

La verifica dell'attuazione ed implementazione dell'attività di sorveglianza nei suini domestici:

- numero check list verificate/numero check list compilate;
- numero casi sospetti segnalati/numero sospetti attesi;

Piano informativo e formativo:

- numero di eventi organizzati/numero di eventi programmati.

Al fine di coordinare le azioni tra le diverse amministrazioni coinvolte il Ministero della salute convoca un apposito tavolo inter-istituzionale comprendente il Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Interno, il Coordinamento interregionale, le principali associazioni di categoria e degli stakeholders coinvolti.

[Il Ministero della Salute conduce periodicamente, ogni 4 mesi, su tutto il territorio nazionale, inclusa la Sardegna, verifiche di efficacia per il controllo del livello di implementazione delle attività previste dal piano, individuando di volta in volta gli eventuali elementi critici che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi e rimodulando se necessario la programmazione delle attività attraverso misure correttive.]

4.3.11.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il piano di eradicazione prevede verifiche intermedie e finali.

Il monitoraggio sullo stato di implementazione del programma e dei conseguenti risultati si basa sui seguenti indicatori:

- di efficacia, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) riduzione del numero dei focolai nel suino domestico nell'anno in corso rispetto al numero dei focolai nel suino domestico nell'anno precedente;
 - 2) riduzione delle dimensioni dell'area infetta rispetto all'anno precedente; riduzione del numero di animali sieropositivi e virus positivi rilevati nell'ambito della sorveglianza attiva;
 - 3) aumento di significatività nel campionamento nell'ambito della sorveglianza passiva;
 - 4) aumento della percentuale di aziende con qualifica sanitaria "certificata" nell'anno in corso rispetto alla percentuale di aziende controllate nell'anno precedente;
 - 5) aumento della compliance dei controlli e delle verifiche effettuati dal servizio veterinario nelle aziende suine;
 - 6) report sulla variazione di consistenza e densità della popolazione di cinghiali e della popolazione di suini bradi.
- di efficienza, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) numero aziende suinicole controllate / numero di aziende suinicole censite (controllabili);

- 2) numero di aziende agrituristiche controllate / numero di aziende agrituristiche censite (controllabili);
- 3) numero di suini assimilabili ai selvatici abbattuti / numero gruppi di suini assimilabili ai selvatici avvistati.

4.3.12 Misure attuate sul cinghiale (nell'ambito del piano PSA). Descrivere come viene vietata l'alimentazione dei cinghiali, la quantità media di alimento distribuito nei terreni di caccia per mese e per km² e come viene messa in atto la caccia mirata.

4.3.12.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il Ministero della Salute dal 2017 ha disposto l'implementazione dei controlli alle frontiere e una serie di dispositivi per rafforzare la sorveglianza passiva e il livello di preparazione generale.

<https://bit.ly/2Tk5aKX>

Il Ministero della Salute verificherà che nei piani regionali di gestione della popolazione dei cinghiali sia inserito il divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale dei cinghiali non derogabile per motivi atmosferici.

4.3.12.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Al fine di assicurare la massima uniformità nella notifica di casi di PSA nei cinghiali è stata stabilita una precisa definizione di caso di PSA nel cinghiale:

1. Aree non infette: si notifica il caso di PSA qualora si riscontrino:
 - a. una positività virologica anche in un singolo cinghiale;
 - b. più di una positività sierologica nella popolazione di cinghiali di un areale;
 - c. una singola positività sierologica in un cinghiale qualora, nello stesso areale, si riscontrino anche:
 - uno o più focolai nel domestico;
 - presenza di suini bradi.
2. Aree infette: si notifica il caso di PSA qualora si riscontrino:
 - a. una positività virologica anche in un singolo cinghiale;
 - b. la positività sierologica in più cinghiali (di età > 18 mesi) abbattuti o trovati morti nello stesso areale;
 - c. una positività sierologica (su soggetti di età < 18 mesi) anche in un singolo cinghiale qualora venga riscontrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - positività virologica nel cinghiale (anche in un singolo capo) nello stesso areale negli ultimi due anni;
 - positività virologica in suini illegalmente detenuti al pascolo brado;

Un areale infetto può essere riclassificato libero dall'infezione da PSA quando l'analisi della situazione epidemiologica dimostri che:

1. l'intensità campionaria durante l'attività venatoria consente di rilevare col 95% LC almeno l'1% di positività virologica negli ultimi 2 anni;
2. da almeno 2 anni non si riscontrano positività virologiche nella popolazione di cinghiali, domestici e bradi.

Sul territorio continentale il Ministero della salute sta adottando varie misure per aumentare il livello di consapevolezza in accordo con i diversi partner istituzionali come altri ministeri (agricoltura, affari interni, affari ambientali ...), governi locali, associazioni di agricoltori, cacciatori etc. Queste campagne hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata consapevolezza in tutte le categorie di stakeholder utilizzando anche le nuove tecnologie dei media.

In Sardegna continueranno gli sforzi finalizzati al superamento delle criticità di ordine sociale; l'obiettivo è quello di raggiungere un nuovo approccio in grado di innalzare gli standard di biosicurezza e mantenere le caratteristiche specifiche dei prodotti sardi.

5. Benefits del piano.

5.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il principale beneficio atteso dall'implementazione del presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione di un'eventuale emergenza per l'introduzione del virus della PSA in Italia.

Gli strumenti per migliorare la consapevolezza sui potenziali rischi sono rappresentati dalle attività di formazione, informazione, conoscenza dei protocolli di campionamento e attività di verifica.

L'impatto economico della PSA è particolarmente dannoso a causa delle restrizioni economiche alla commercializzazione di suini vivi e carni suine dalle zone sottoposte a restrizione. Pertanto deve essere fatto quanto possibile per rilevare il più presto possibile l'introduzione della malattia, in particolare nella popolazione di cinghiali.

I costi da sostenere in caso di epidemia di PSA sono decisamente superiori ai costi del piano di controllo, effettuato attraverso il monitoraggio delle popolazioni di cinghiali con l'esecuzione di test diagnostici sugli animali malati abbattuti e trovati morti, nonché attraverso la riduzione numerica della popolazione di cinghiali. Il piano si prefigge di individuare precocemente la possibile introduzione del virus nella popolazione di cinghiali e di ridurre contestualmente il rischio di coinvolgimento della popolazione dei suini domestici.

5.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il raggiungimento dell'obiettivo di eradicazione della PSA dal territorio isolano rappresenta una svolta importante dopo i lunghi anni di attività di contrasto e determina una evoluzione in senso favorevole del comparto della produzione di prodotti tipici suinicoli regionali, non più soggetti alle restrizioni.

[Tutte le misure contemplate dal piano, anche in considerazione della prima applicazione sul territorio nazionale continentale, e tenuto conto delle diverse peculiarità che hanno caratterizzato e determinato la presenza della PSA in Sardegna, sono state elaborate tenendo conto delle informazioni fornite dall'UE in ambito di gestione della PSA, e di quanto appreso in materia di gestione della malattia nei diversi SM interessati negli ultimi tempi dall'epidemia di PSA. La competenza e la collaborazione dei diversi esperti nazionali con l'UE e con rappresentanze degli altri paesi europei ha certamente consentito di adattare le azioni da porre in essere nella prevenzione e gestione di una eventuale emergenza alla realtà nazionale.]

SEZIONE INTEGRAZIONI.

Nel corso della valutazione del programma, la Commissione europea ha richiesto diverse integrazioni, alcune inserite direttamente nel corpo del piano, e contrassegnate nello stesso dalle parentesi quadre (vedi sopra), e altre riportate di seguito.

- Fornire dati sul numero degli allevamenti all'aperto presenti in Italia.

REGIONE	Numero aziende
ABRUZZO	84
BASILICATA	22
BOLZANO	17
CALABRIA	940
CAMPANIA	294
EMILIA ROMAGNA	205
FRIULI VENEZIA GIULIA	139
LAZIO	1064
LIGURIA	206
LOMBARDIA	137
MARCHE	201
MOLISE	53
PIEMONTE	187
PUGLIA	445
SARDEGNA	1520
SICILIA	1430
TOSCANA	1598
TRENTO	2
UMBRIA	474
VALLE D'AOSTA	18
VENETO	244
Totale	9280

- Chiarire perché la sorveglianza passiva dei suini domestici non è prevista come obiettivo (tabella B.1) del programma sul territorio continentale.

La sorveglianza passiva sul territorio continentale è già prevista dalla legislazione nazionale, e in particolare dal DPR del 8/2/1954 n. 320 e dal Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54, che attua la direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche contro la peste suina africana. In base a tali norme tutti i casi sospetti di peste suina devono essere notificati all'autorità competente ed essere esaminati in profondità per escludere la presenza di circolazione virale attraverso test di laboratorio. Ciò premesso, il piano presentato prevede che:

1. Il rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche attribuibili alla peste suina deve essere segnalato all'autorità competente. In particolare, tutti i casi di febbre alta, morte improvvisa, presenza di sanguinamento cutaneo o di organi interni, disturbi intestinali e nervosi, aborto, ecc. devono essere attentamente osservati e segnalati al servizio veterinario, come raccomandato dal manuale diagnostico (Decisione della Commissione 2003/422/CE);
2. In caso di aumento della mortalità > 30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente, è

necessario emettere il sospetto di peste suina e prelevare campioni per escludere la circolazione virale attraverso test diagnostici.

Inoltre, si prevede di effettuare una sorveglianza specifica negli allevamenti di suini con una consistenza inferiore a 50 capi. Il servizio veterinario effettua un esame anatomo-patologico e il prelievo di campioni da almeno due carcasse per allevamento di suini morti per cause naturali, su base settimanale. I campioni verranno testati per escludere la circolazione virale. Inoltre, non bisogna dimenticare che la sorveglianza passiva contro la malattia è in ogni caso effettuata dai servizi veterinari ufficiali e dai veterinari dell'azienda nella normale gestione del settore suinicolo. Sulla base di queste disposizioni, si prevede di testare circa 2.000 animali ogni anno. (vedi tabella B.1 compilata nel format PDF del programma).

- Fornire maggiori dettagli sul numero di tirocinanti previsti e sulle regioni che saranno coinvolte nel corso (compresa la simulazione di emergenza) di cui alla sezione 4.2 del programma.

Si prevede di organizzare 3 corsi a livello nazionale con una stima di 300 partecipanti ciascuno. Tenendo conto del fatto che la modalità di formazione pianificata è "modello a cascata", si ritiene che dai 3 corsi principali, ciascuna regione e provincia autonoma, in collaborazione con l'autorità centrale, organizzerà corsi simili tra personale veterinario pubblico e aziendale e operatori nel settore venatorio.

Oltre alla simulazione di emergenza già effettuata nel 2018 in Friuli Venezia Giulia e ad un evento di formazione dedicato ai cacciatori lo scorso agosto 2019, saranno organizzati ulteriori corsi pratici di gestione delle emergenze nelle regioni considerate a maggior rischio di introduzione della malattia.

- Si prega di fornire gli obiettivi della sorveglianza passiva nei cinghiali per regione nella parte continentale.

Si prega di consultare la tabella allegata relativa al numero stimato della popolazione di cinghiali in Italia diviso per regione (eccetto la regione Sardegna) e il numero degli obiettivi della sorveglianza passiva.

Region	Estimated wild boar population	BOARS found DEAD to sample (NOT killed during hunting)
Valle d'Aosta	600	1
Lombardia	11629	10
Marche	8200	7
Toscana	156000	140
Umbria	66350	59
Piemonte	13715	12
Friuli VG	4025	4
Abruzzo	47500	43
Molise	9000	8
Lazio	60000	54
Campania	85000	76
Calabria	15000	13
Puglia	25000	22
Basilicata	30000	27

Sicilia	20000	18
Trento	800	1
Bolzano	20	0
Emilia Romagna	60000	54
Liguria	28600	26
Veneto	28000	25
TOTALE	669439	600

- Chiarire come viene controllato il divieto di alimentazione dei cinghiali.

Il divieto di alimentazione dei cinghiali è regolato dalla Legge n. 221/2015. La polizia provinciale e alcuni dipartimenti del Comando forestale dei Carabinieri sono responsabili della verifica del rispetto di questo divieto.

- Sarebbe possibile aumentare gli obiettivi previsti per la sorveglianza passiva nei cinghiali?

Il Ministero della Salute è consapevole che il numero proposto nel piano potrebbe non essere rappresentativo, tuttavia, considerato che questo è il primo anno di applicazione del piano e considerando anche il livello di consapevolezza relativo al rischio di introduzione della malattia, non è ritenuto realistico proporre un obiettivo più elevato, fatto salvo che durante gli audit trimestrali di cui al paragrafo 4.3.11.1, laddove l'obiettivo dei 600 campioni fosse già stato raggiunto, il Ministero provvederà ad aumentarlo. Infatti, secondo la nota 0002293-29 / 01/2019-DGSAF-MDS-P, è necessario riferire e sottoporre a campione qualsiasi cinghiale trovato morto, incidentato o deceduto in situazioni particolari.